

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 29/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 25 Settembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto, Scino Avv. Mario Antonio – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FRANCO MICHELE INFLITTA SEGUITO GARA ITALIA SAN MARCO/COMO DEL 14.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 24/DIV del 16.9.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Franco Michele ad 1 giornata effettiva di gara, unitamente all’ammenda di €500,00.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 25 Settembre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete